



COMUNE DI LOZIO
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 29

DATA: 21-12-2021

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Adunanza di Convocazione Straordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Regazzoli Francesco	Sindaco	Presente
Ballarini Giuseppina	Vice Sindaco	Presente
Bonariva Elisa	Consigliere	Presente
Massa Matteo	Consigliere	Presente
Archetti Norman	Consigliere	Presente
Bonariva Giacomina	Consigliere	Presente
Mazzoldi Floriano	Consigliere	Presente
Daldosso Mascia	Consigliere	Presente

Zanelli Claudio	Consigliere	Assente
Magri Claudio	Consigliere	Presente
Gianpietro Bolis	Consigliere	Presente

Assume la presidenza Francesco Regazzoli nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Carmen Modafferi.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 29 del 21-12-2021

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

Il Sindaco spiega che le società partecipate sono la SIV (Servizi Idrici Vallecamonica), ATSP (Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona), VCS (Valle Camonica Servizi). Non sono società in difficoltà e pertanto si mantengono le partecipazioni.

DOPO di ché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 20.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.09.2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato

dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.";

TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico (si fa presente che per il Consorzio della Castagna si è esclusivamente in attesa di atto di recesso dalla qualità di soci da parte dello stesso, più volte sollecitato);

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 28 del 10.11.2018 ha effettuato la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. relativa alle partecipazioni possedute al 31.12.2017, dando atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 49 del 11.12.2019 ha effettuato la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. relativa alle partecipazioni possedute al 31.12.2018, dando atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2018;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 30 del 30.12.2020 ha effettuato la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. relativa alle partecipazioni possedute al 31.12.2018, dando atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2019;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in occasione della revisione periodica dell'anno 2018;

RITENUTO opportuno approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020, dando atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2020, non essendo intervenute modifiche alle partecipazioni detenute e ritenute le stesse di interesse generale per la collettività;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

D E L I B E R A

- 1. di dare atto** che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nell'anno 2020;
- 2. di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 3. di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4. di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- 5. di disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- 6. di disporre** che la presente Deliberazione Consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 7. di dare atto** altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Carmen Modafferi**, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIO
(Carmen Modafferi)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
(F.to Francesco Regazzoli)

Il Segretario Comunale
(F.to Carmen Modafferi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lozio, li 24-12-2021

Il Messo Comunale
(F.to Natale Gemmi)